

CONCETTI ESSENZIALI

LE REGOLE GIURIDICHE ⇒ enunciato a carattere PRESCRITTIVO (mira a modificare la realtà) caratterizzato dalla GENERALITÀ (vale per chiunque si trovi nella situazione specificata) e dalla ASTRATTEZZA (la regola trova applicazione indefinitamente, cioè tutte le volte che si verifica quella data situazione).

La regola, non sempre, è accompagnata da una SANZIONE.

La regola giuridica vincola in forza dell'AUTORITÀ (≠AUTOREVOLEZZA ad esempio della religione, del galateo).

DISPOSIZIONE = mera formulazione linguistica, suscettibile a diverse interpretazioni (in modo generale e astratto)

NORMA = risultato dell'interpretazione, operata sulla base di diversi criteri (regola applicata al caso concreto)

L'ORDINAMENTO GIURIDICO ⇒ l'insieme di più elementi (imperativi, consuetudini, fatti normativi) accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e COORDINATI TRA LORO SECONDO CRITERI SISTEMATICI, in modo da avere una FINALITÀ, che rende coerente il complesso di elementi costituente l'ordinamento. Gli ordinamenti possono essere tanti, e vanno visti come un insieme di regole.

L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ⇒ disciplina i rapporti fra gli organi costituzionali e l'organizzazione del potere; evidenzia i principi di base dell'organizzazione sociale rappresentante quel dato ordinamento; procedure per la produzione di un nuovo diritto.

Il diritto può essere inteso tanto sia in una dimensione teorica (come oggetto conoscitivo da comunicare) sia in una dimensione operativa (come contenuto da comprendere ed interpretare). In entrambi i casi il diritto si serve di un **linguaggio tecnico specifico** che richiede qualità e rigore terminologico.

La conoscenza del linguaggio giuridico si accompagna alla acquisizione delle **tecniche di argomentazione giuridica**. Ciò implica:

- la capacità di individuare l'argomento a sostegno di una tesi e le ragioni che spingono a confutare le contro-argomentazioni
- la capacità di individuare le fonti giuridiche che regolano il caso che si sta esaminando
- la capacità di isolare le variabili giuridiche da quelle non giuridiche (politiche, ad esempio)

IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO

L'articolazione su base gerarchica delle fonti la dobbiamo a Hans Kelsen. Per Kelsen una norma è giuridicamente valida se emanata in conformità con i criteri stabiliti dalla norma di grado immediatamente superiore. Si crea così una specie di piramide in cui ogni norma di grado inferiore è valida se è coerente con la norma di grado superiore: è questa la costruzione dell'ordinamento giuridico.

Sono fonti del diritto tutti gli ATTI e/o i FATTI che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche.

Atti (fonti atto): un qualcosa che è originato da un determinato procedimento codificato (es. Costituzione, legge)

Fatto (fonti fatto): regole che originano non da un procedimento codificato, ma da dei comportamenti (es. consuetudine)

Esistono tre tipi di consuetudine (≠prassi: non è una regola giuridica):

- **consuetudine secondo la legge:** integra la norma di legge, ad esempio dando un significato particolare ad un elemento della norma per renderlo più adeguato agli usi locali o alle mutate esigenze sociali
- **consuetudine oltre la legge:** disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge
- **consuetudine contro la legge:** opera in direzione opposta al precetto legislativo non potendo produrre effetti giuridici
- Le fonti atto sono **tipiche** = ciascun atto normativo è caratterizzato da una forma essenziale. Gli elementi di tale forma sono: **INTESTAZIONE** (si deve riconoscere che l'atto è riconducibile a un determinato organo); **NOME PROPRIO DELL'ATTO** (legge, decreto-legge); **PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELL'ATTO** (ogni atto normativo ha un suo procedimento che si conclude con l'adozione dell'atto stesso); **SUDDIVISIONI IN PARTI SUL PIANO REDAZIONALE** (articoli, commi, etc.)

Nelle fonti c'è un'altra distinzione da fare:

- **fonti di produzione:** atti e/o fatti che producono regole/norme giuridiche (tutte le fonti sono abilitate a produrre regole giuridiche)
- **fonti sulla produzione:** norme che disciplinano i modi di produzione del diritto e i suoi procedimenti di formazione

Le fonti di un ordinamento rappresentano un vero e proprio sistema in quanto:

- qualsiasi norma può farsi risalire ad un unico potere, il potere costituente (**unità dell'ordinamento**) → tutte le regole giuridiche alle quali noi siamo soggetti hanno la loro forma legittimante nella Costituzione
- sono previsti rimedi per colmare lacune e/o vuoti normativi (**completezza**)
- sono previsti criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra le disposizioni stabilite in tempi diversi o incidenti sulla stessa materia (**coerenza sistemica**)

Nel Codice civile c'è una parte nominata *disposizioni sulla legge in generale* che prevede strumenti di interpretazione ed integrazione del diritto (completezza):

- **interpretazione letterale:** secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse
- **interpretazione teleologica:** secondo le intenzioni del legislatore
- **analogia legis:** secondo disposizioni che regolano casi o materie simili

L'ordinamento prevede strumenti per la soluzione delle antinomie normative, ossia i conflitti tra norme (coerenza sistemica):

- **criterio cronologico:** regola la successione delle fonti nel tempo. La sua applicazione comporta l'ABROGAZIONE della fonte più vecchia (funziona solo con fonti della stessa forza)
- **criterio gerarchico:** regola i rapporti tra fonti di diverso rango. La sua applicazione comporta l'INVALIDITÀ e l'ANNULLAMENTO della fonte inferiore confliggente con una superiore
- **criterio della competenza:** regola i rapporti tra fonti abilitate ad incidere su materie diverse (ad esempio leggi regionali e leggi statali). La sua applicazione comporta INVALIDITÀ e ANNULLAMENTO della fonte che invade una sfera di competenza ad essa non riservata → la regione non è subordinata allo Stato perché bisogna guardare se la Costituzione ha concesso competenze in un determinato campo
- **criterio della specialità:** regola i rapporti tra due fonti di pari grado di cui una pone una regola generale e l'altra una regola speciale (e specifica). Quest'ultima prevale sulla prima.

Esempio: violenza privata, art 610 c.p. (regola generale) e violenza sessuale art. 609bis c.p. (regola speciale) = si tratta di un concorso apparente di norme, nel senso che in

apparenza vi sono due regole che disciplinano lo stesso caso. In realtà va data preferenza alla regola speciale perché espressamente voluta per una determinata fattispecie più specifica.

COSTITUZIONE, LEGGI DI REVISIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

LA COSTITUZIONE ITALIANA:

- è stata approvata da un organo eletto democraticamente → **VOTATA**
- contiene i principi ispiratori dei pubblici poteri → **LUNGA**
- è modificabile solo attraverso un procedimento più gravoso di quello di legislazione ordinaria → **RIGIDA**

La Costituzione può essere definita anche come una *fonte sulle fonti* in quanto essa disciplina i processi di produzione degli atti fonte, in particolare:

- procedimento di revisione costituzionale
- procedimento di legislazione ordinaria

LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE:

Art. 138. Sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda:

- un quinto dei membri di una Camera
- 500mila elettori
- cinque consigli regionali

Leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali non si differenziano quanto a procedimento, che è per entrambe quello previsto dall'art. 138, ma si differenziano per gli effetti che producono:

- le leggi di revisione costituzionale incidono formalmente sul testo costituzionale modificandolo, sostituendolo o abrogandolo
- le leggi costituzionali sono quelle che o derogano una norma costituzionale senza modificarla in via definitiva o attuano il testo costituzionale senza modificarlo

PROCEDIMENTO:

fase parlamentare

dopo l'iniziativa (governo, ciascun Consiglio regionale, ciascun Deputato e Senatore, 50mila elettori)

prima deliberazione, anche a maggioranza semplice (senato → camera)

seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (camera → senato → camera)

maggioranza assoluta e superiore ai 2/3 dei componenti → promulgazione

maggioranza assoluta ma inferiore ai 2/3 dei componenti → eventuale referendum

fase extraparlamentare

se nella seconda deliberazione viene raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere ma non si superano i 2/3 sarà possibile chiedere il referendum costituzionale entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.

Il referendum può essere chiesto da chi visto sopra → L'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione verifica la regolarità formale della richiesta → Promulgazione della legge se essa ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nella consultazione referendaria.

LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE:

La Costituzione può essere modificata, ma non stravolta nelle sue concezioni di fondo. Per non snaturare l'ordinamento sono previsti dei limiti, che possono essere:

- **espresi:** art. 139, la forma repubblicana
- **impliciti:** principio di unità nazionale, eguaglianza, sovranità popolare...

LEGGE ORDINARIA ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

Legge ordinaria, decreto-legge (d.l.) e decreto legislativo (d.lgs.) sono fonti che hanno tutte la medesima forza attiva e passiva, cioè:

- **forza attiva** = capacità di abrogarsi vicendevolmente
- **forza passiva** = *capacità di resistere all'abrogazione da parte di fonti subordinate*

per questo motivo definiamo il d.l. e il d.lgs. atti AVENTI FORZA DI LEGGE. Essi però si formano con un procedimento diverso e sono adottati da un soggetto diverso dal Parlamento.

PROCEDIMENTO LEGGE ORDINARIA:

1. **INIZIATIVA** = spetta a Governo, ogni parlamentare, 50mila elettori, ogni consiglio regionale, CNEL
2. **DELIBERAZIONE** = perché la legge possa entrare in vigore le due Camere devono approvare il progetto di legge in un identico testo. Finché non si raggiunge questo risultato il progetto continua ad andare da una Camera all'altra (navette)
3. **PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE** = una volta che il progetto è approvato il Presidente della Repubblica lo promulga, se non ravvisa vizi, ed il Ministro di grazia e giustizia appone il suo visto affinché la legge possa essere pubblicata nella gazzetta ufficiale ed entrare in vigore generalmente dopo 15 giorni dalla pubblicazione (vacatio legis).

La deliberazione può avvenire in Parlamento secondo tre modalità differenti, a seconda del ruolo assunto dalla commissione incaricata dell'esame del progetto di legge. Si parla allora di:

- **Procedura normale o procedura per commissione referente** quando la commissione ha solo potere di proporre e riferire all'Assemblea plenaria
- **Procedura per commissione deliberante o in sede legislativa**, quando la commissione approva in via definitiva il progetto di legge "sostituendosi" all'Assemblea
- **Procedura per commissione redigente**, quando alla commissione spetta la votazione sui singoli articoli del progetto di legge ma all'Assemblea plenaria è riservata la votazione finale sull'intero testo

Le procedure in sede deliberante e redigente sono più veloci della normale. La scelta se utilizzare l'una o l'altra non è però del tutto libera. L'art. 72 pone dei limiti richiedendo la procedura normale sempre e comunque per alcune ipotesi come i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Si parla di **riserva di legge di Assemblea**.

La promulgazione è un atto attraverso il quale il Presidente della Repubblica documenta e proclama l'avvenuta formazione della volontà legislativa.

Art. 73: le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione

Art. 74: il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Con la promulgazione il PdR esercita un *primo esame della legittimità costituzionale della legge*.

Se il Parlamento riapprova la legge senza tener conto dei rilievi mossi dal PdR questi è obbligato a promulgarla, a patto che nel promulgare una legge incostituzionale non incorra nelle ipotesi di *alto tradimento* o *attentato alla costituzione*.

Decreto-legge (art.77) = il potere legislativo è derogato al Governo. Quest'ultimo ha il potere di emanare atti aventi forza di legge ordinaria in caso di straordinaria *necessità e urgenza*. Perdono efficacia se dopo *60 giorni* non vengono convertiti in legge dal Parlamento. Con d.l. non è possibile:

- Conferire deleghe legislative
- Disciplinare le materie elencate all'art. 72 ult. Comma
- Rinnovare disposizioni di decreti non convertiti
- Regolare rapporti giuridici sorti in base a decreti non convertiti
- Ripristinare l'efficacia di disposizioni per le quali la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale.

Decreto legislativo (art. 76) = il Parlamento delega (decreto delegato) il Governo a poter legiferare su una determinata materia, soprattutto quando si tratta di materie caratterizzate da un grado di complessità tale da richiedere pareri tecnici e specifici. Il parlamento può delegare la funzione legislativa al Governo a patto che:

- Siano determinati i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi
- La delega abbia una durata limitata
- La delega riguardi oggetti definiti
- La delega non riguardi le materie di cui all'articolo 72 ult. Comma (riserva di legge di Assemblea)

Il procedimento di formazione:

1. PARLAMENTO legge delega, spesso anche su iniziativa dello stesso Governo
2. GOVERNO deliberazione schema di decreto
3. PARLAMENTO parere commissioni sullo schema (se previsto dalla legge)
4. GOVERNO deliberazione decreto legislativo
5. GOVERNO deliberazione decreti correttivi (se previsto dalla legge)

Il **referendum abrogativo (art.75)** si può indire per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono:

- 500mila elettori
- 5 consigli regionali

Non è ammesso referendum per leggi:

- tributarie e di bilancio
- di amnistia e di indulto
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali

Perché il referendum sia valido deve votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto (quorum di partecipazione).

Perché la legge sia abrogata si devono essere la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum di votazione).

GLI ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Gli Stati hanno deciso di limitare autonomamente la loro autorità attraverso la stipulazione di trattati internazionali.

Nella nostra Costituzione ci sono 7 articoli che riguardano i rapporti internazionali.

Ratifica = procedimento attraverso il quale uno Stato esplica nel suo territorio gli effetti di un trattato.

Il trattato prevede: negoziati per redigere i contenuti, firma, ratifica, ordine di esecuzione.

Con l'UE si sono creati degli organi, autonomi e distinti dagli Stati, che hanno compiti e funzioni di produrre leggi che hanno efficacia nei singoli ordinamenti, si crea quindi un ordinamento esterno e sovraordinato (ha vita propria perché ha il potere di chiedere e imporre agli Stati il rispetto dei trattati).

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il regolamento non si rivolge a uno o più destinatari individuati, ma ad una o più categorie di soggetti. Il regolamento può avere efficacia territoriale limitata ad una porzione del territorio UE. Il regolamento deve trovare fondamento nella legge (principio di legalità), ed essi non possono contrastare con la legge. In base al soggetto che li adotta distinguiamo:

- **Regolamenti governativi**: imputabili al Governo nel suo complesso; deliberati dal Consiglio dei ministri previo parere del Consiglio di Stato; emanati dal PdR con DpR; sottoposti a visto e registrazione da parte della Corte dei conti; pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Prevede cinque categorie di regolamenti:
 - **esecutivi**: danno esecuzione a leggi e/o atti aventi forza di legge di cui non possono innovare, ma solo specificare.
 - **di attuazione ed integrazione**: dare attuazione ed integrazione ad atti recanti norme di principio.
 - **indipendenti**: intervengono dove esiste un vuoto legislativo.
 - **di organizzazione**
 - **di delegificazione**: si sostituiscono ad una o più leggi in modo da semplificare una legge esistente. Non abrogano la legge che sostituiscono perché un regolamento non può mai abrogare una legge.
- **Regolamenti ministeriali**: adottati con Decreto ministeriale nelle materie di competenza del ministro; adottati previo parere del Cds; sottoposti a visto della Corte dei conti; pubblicati in GU.
- **Regolamenti di altre autorità**

La direttiva ha portata generale. Essa pone un obbligo di risultato agli Stati membri. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi, e lo Stato è "libero" di scegliere il modo con il quale raggiungere gli obiettivi.

Va precisato che è ammesso che una Direttiva abbia un livello di dettaglio molto elevato se si rende necessaria una uniformità delle discipline statali. *Per garantire il raggiungimento degli obiettivi* è necessaria una elevata accuratezza di recepimento. Va ricordato che la direttiva può avere effetto diretto quando, *scaduto il termine imposto* agli Stati per il recepimento, questi non abbiano adempiuto a tale obbligo o non vi abbiano adempiuto adeguatamente. Va tenuto presente che l'effetto diretto ha una funzione sanzionatoria, non deve cioè essere la regola. Vi sono perciò dei limiti:

- è solo verticale e non orizzontale, cioè la direttiva con effetto diretto attribuisce diritti invocabili solo nei confronti degli Stati e non di altri cittadini. Cioè, obblighi a carico dei cittadini possono essere posti dalle istituzioni comunitarie solo laddove la UE ha potere di adottare regolamenti
- l'effetto diretto riguarda non la direttiva nel suo complesso, ma solo singole disposizioni che siano sufficientemente chiare e precise per poter essere direttamente applicate. Se l'effetto diretto fosse generalizzato sarebbe vanificato il suo valore sanzionatorio.

Una direttiva può essere impugnata per far valere il suo effetto diretto nei confronti di uno Stato inadempiente, a termine scaduto per:

- mancata trasposizione
- trasposizione incompleta e/o non atta a garantire gli effetti voluti
- mancata applicazione delle norme di trasposizione adottate dallo Stato

La **legge comunitaria** è il principale strumento di attuazione della normativa comunitaria e regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive. (è una legge ordinaria del Parlamento) Ministro per le Politiche Europee, predispone: → disegno di legge recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” (legge comunitaria) → presentato ogni anno entro il 31/01 in Parlamento.
La legge comunitaria *garantisce il periodico aggiornamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario.*

LO STATO

Lo stato si può vedere come un soggetto che non vive di vita propria, perché è creato dall’uomo per organizzarsi e vivere civilmente con gli altri.

stato assoluto → *divisione dei poteri* → *decentramento del potere*

stato assoluto → *stato liberale* → *stato sociale*

Elementi comuni per tutti gli stati:

- **territorio**: porzione di spazio fisico sulla quale quello stato ha il potere di imporre le proprie regole. I confini sono stabiliti tramite trattati internazionali; con trattati sono definiti anche il sottosuolo, lo spazio aereo e lo spazio marittimo. Anche le ambasciate sono parti del territorio di uno stato.
- **popolo**
- **apparato di governo**: può assumere forme diverse (si parla allora di forme di governo)
- **sovranità** = popolo + apparato di governo, che può essere dipartita in vario modo. In Italia la sovranità appartiene al popolo, e l’apparato di governo è uno strumento necessario al popolo per esercitare il suo potere. Si basa sulla divisione dei poteri a enti territoriali.

LE FORME DI STATO

Lo stato può assumere forme diverse. I criteri per definire la forma di stato sono:

- **finalità**: *perché scelgo quella determinata forma organizzativa?* garantire il potere al sovrano; garantire la partecipazione ai cittadini; garantire il benessere
- **rapporto governati-governanti**: nello stato assoluto è unidirezionale perché i sudditi non possono pretendere niente dal sovrano; stato liberale si astiene dall’intervenire nella sfera del cittadino; nello stato sociale il cittadino pretende che lo stato intervenga.

Le forme di stato cambiano anche in base al periodo storico in cui ci troviamo: stato assoluto (1648, pace di Vestfalia) il quale evolve in stato liberale, il quale evolve in stato di democrazia pluralista, il quale retrocede (x questioni storiche) a stato totalitario, per poi arrivare allo stato socialista e allo stato sociale.

Liberale, democrazia pluralista, sociale, decentrato hanno in comune:

- hanno la divisione dei poteri
- sono stati di diritto (=stato in cui il diritto sta al di sopra di tutto)
- sono tutte democrazie

Quando si parla di forma di stato si parla anche della differenza tra stato federale e stato regionale, entrambi ordinamenti decentrati. Anche se in realtà questa differenza non fa riferimento ai criteri individuati sopra. Le differenze tra i due sono che le regioni non hanno il potere giudiziario, mentre negli stati federali troviamo sia tribunali statali che tribunali federali; un’altra caratteristica è quella della partecipazione degli stati federali membri alla revisione costituzionale, mentre negli stati regionali non hanno questo potere, ma solo quello di iniziativa e di proposta referendaria.

LE FORME DI GOVERNO

Guarda a un singolo aspetto dello stato, ovvero il modo in cui viene organizzato il potere all'interno dell'apparato statale. L'apparato statale può essere organizzato in molte forme diverse.

I criteri per individuare la forma di governo sono:

- guardare il **modo in cui è ripartito il potere** per far funzionare e per esercitare la sovranità
- vedere **a chi è affidato il potere di indirizzo politico**, ovvero a chi è affidato il potere di fissare gli obiettivi da raggiungere e di scegliere i mezzi adeguati a raggiungerli

Le forme di governo più note sono quella presidenziale, quella semipresidenziale e quella parlamentare.

La forma di governo italiana è definita **parlamentare**, cioè implica che il Parlamento ha un grosso peso in essa. Però, il parlamento ha un vincolo fiduciario legato al governo.

Al capo di stato resta un compito di supervisione del corretto funzionamento istituzionale, infatti egli è garante della Costituzione, e non partecipa al potere esecutivo (a differenza del semipresidenziale e del presidenziale).

La forma di governo parlamentare può essere sia monarchica che parlamentare.

LA DEMOCRAZIA

Quando parliamo di democrazia, dobbiamo ricordarci che anche essa può assumere diverse forme, però possiamo individuare dei tratti comuni:

- **principio della rappresentanza**: uomini non tutti uguali ma tutti liberi di esprimere la propria diversità e di organizzarsi per portare i propri interessi all'interno delle istituzioni. I rappresentati rappresentano l'intera nazione e gli individui, ma sono lasciati liberi dal principio di divieto del mandato imperativo
- **pluralismo**: l'individuo può avere degli orientamenti diversi ed essi possono essere portati dentro le istituzioni attraverso la formazione di movimenti, partiti, ecc. Il pluralismo fa in modo che venga riconosciuto a tutti la libertà di farsi portatori dei propri interessi.

Esistono due tipi di democrazia:

- **rappresentativa**: modo di organizzare le istituzioni per "delega"; forma normale di organizzare le democrazie. Le nostre istituzioni sono rappresentative, in particolare in parlamento sono rappresentati i vari interessi infiltrati nella società che prendono forma nei partiti, e che rappresentano questi interessi.
- **diretta**: molto più limitata della precedente. Il referendum non fa esprimere un'opinione (limite della democrazia diretta). È il cittadino che si fa partecipe e promotore delle proprie istanze. È di fatto impossibile usare la diretta in un paese con molti abitanti. Nel nostro ordinamento gli strumenti di democrazia diretta sono molto limitati.

Se mettiamo insieme pluralismo e rappresentanza, all'interno del parlamento, dobbiamo fare in modo che ci siano più forze politiche rappresentanti di interessi diversi.

LO STATO ITALIANO

IL PARLAMENTO

Ha il **potere legislativo**. Dura in carica **cinque anni**. È diviso in:

- **Camera dei deputati**: 400 membri; elettorato passivo: 25 anni; elettorato attivo: 18 anni; in carica per 5 anni

- **Senato:** 200 membri + senatori a vita (5 nominabili + ex PdR); elettorato passivo: 40 anni; elettorato attivo: 18 anni; in carica per 5 anni

Il **Parlamento** deve dare la fiducia al Governo: tutte e due le Camere *singolarmente* devono approvarla entrambe, e anche solo una può toglierla e inoltre hanno le medesime funzioni = **bicameralismo perfetto**. Il Parlamento, quindi, concorre insieme al Governo alla funzione di indirizzo politico, approvando il piano del Governo e dandogli la fiducia. Il Parlamento ha perciò **una funzione di controllo**, soprattutto attraverso:

- **Interrogazione:** si chiedono chiarimenti o notizie sull'operato del Governo o dei pubblici poteri
- **Interpellanza:** si chiede al Governo l'atteggiamento tenuto su un determinato fatto o situazione

Il Parlamento gode di particolare autonomia (*regolamentare* = ogni Camera adotta un particolare regolamento interno e questi non possono essere modificati dalla Corte costituzionale; *finanziaria* = le due Camere decidono autonomamente il modo in cui spendere la loro dotazione; *amministrativa*), necessaria allo svolgimento della sua funzione.

I **parlamentari** godono di particolari immunità, le quali garantiscono che essi esercitino in piena libertà la funzione di rappresentanti del popolo. La Costituzione attribuisce ai Parlamentari alcune prerogative. Si tratta di:

- **Insindacabilità:** le opinioni date ed i voti dati nelle vesti di Parlamentare non possono essere puniti.
- **Immunità penale:** non possono essere arrestati, perquisiti, intercettati, ecc. senza autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto in flagranza. La richiesta alla Camera va fatta nel caso che il presunto reato commesso abbia una pena che limiti la libertà personale dell'imputato (ad esempio se si tratta di diffamazione, non va chiesta l'autorizzazione perché la condanna è una sanzione pecuniaria, e non una limitazione della libertà personale).

Inoltre, i parlamentari devono essere eleggibili e compatibili.

La Costituzione prevede che per talune questioni il Parlamento debba decidere in **seduta comune**, cioè a Camere riunite. Il Parlamento in seduta comune, presieduto dal Presidente della Camera dei deputati e disciplinato dal loro regolamento.

- Elegge il PdR
- Elegge 5 giudici della Corte costituzionale
- Elegge 1/3 dei membri del Consiglio superiore della magistratura
- Decide se mettere in stato di accusa il PdR

Ciascuna delle due Camere si articola al suo interno in vari organi:

- **Presidenza:** i presidenti hanno potere disciplinare nei confronti dei parlamentari, hanno potere di interpretazione del regolamento.
- **Gruppi parlamentari:** raggruppano i deputati/senatori appartenenti a una determinata forza politica presente in Parlamento. Il presidente del gruppo parlamentare spesso non coincide con il leader del partito perché sono due ruoli distinti. L'iscrizione è obbligatoria. Le funzioni sono: designare i membri delle Commissioni; possono far proprio un disegno di legge e farlo esaminare dalla Commissione competente entro un mese; la conferenza dei capigruppo intervengono nella definizione del programma di lavoro della rispettiva Camera di appartenenza (accelerare determinate questioni invece di altre).
- **Giunte:** organi permanenti con funzioni tecnico-giuridiche di forte rilievo ai fini dell'organizzazione interna. I membri sono di nomina presidenziale.
- **Commissioni:** si formano sui rapporti di forza che sono determinabili dall'iscrizione ai gruppi. Sono composte rispecchiando la proporzione tra i gruppi. Sono specifiche su determinati argomenti. Funzione politica in particolare nel procedimento legislativo. Esistono commissioni permanenti e temporanee.

IL GOVERNO

Organo titolare della **funzione esecutiva**, ma anche **politica** perché partecipa alla direzione politica del paese nell'ambito dell'indirizzo politico indicato dal Parlamento, legislativa perché può adottare atti con forza di legge e di controllo sull'attività degli organi amministrativi.

Il Governo è un *organo complesso* in quanto costituito a sua volta da più organi autonomi (ministeri, ecc.).

È anche un *organo di parte* perché è espressione della maggioranza parlamentare.

Il governo si forma seguendo queste fasi:

1. **Fase preparatoria** → a seguito delle elezioni o di una crisi di Governo il PdR esegue delle consultazioni per individuare una personalità che possa ottenere la fiducia delle Camere. Sono sentiti: i capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, i Presidenti dei due rami del Parlamento, gli ex PdR.
2. **Incarico** → è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il PdR e la personalità prescelta.
3. **Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e formazione del Governo** → l'incaricato accetta con riserva, che scoglie dopo un giro di consultazioni. Subito dopo si giunge alla firma e controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'Esecutivo e dei Ministri. Gli atti del PdR sono tre: 1. Nomina del PdCM 2. Nomina dei singoli ministri 3. Accettazione delle dimissioni del Governo uscente.
4. **Giuramento** → prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono presentare giuramento secondo la formula rituale indicata dalla legge.
5. **Fiducia** → entro dieci giorni dal decreto nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all'elettorato. **Questione di fiducia:** il governo la pone su una legge, qualificando tale atto come fondamentale della propria azione politica e facendo dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica. È un ricatto nei confronti del parlamento, che è "obbligato" a votare favorevolmente. Se c'è un voto contrario al disegno di legge del governo si apre una formale mozione di sfiducia.

Crisi di governo:

- Parlamentare → votazione formale di una sfiducia nei confronti del Governo (gov. obbligato a dimettersi)
- Extraparlamentare → la coalizione che sostiene il Governo non va più d'accordo per varie motivazioni, ma non si arriva a un formale voto di sfiducia, prende atto delle difficoltà e decide di rassegnare le dimissioni.

In entrambi i casi, il PdR svolge un ruolo di garanzia per il corretto svolgimento delle istituzioni perché il suo incarico è quello di verificare che ci siano le condizioni per la nomina di un PdCM e la formazione di un governo alternativo senza necessariamente sciogliere le camere. Solo se il PdR non è in grado di trovare una soluzione alternativa, egli può sciogliere le camere, o una sola di esse, e rinviare alle elezioni.

Formazione di un nuovo governo:

1. Ad inizio legislatura, quindi immediatamente dopo le elezioni
Dopo che la legislatura è terminata naturalmente il PdR scioglie le Camere, indice le elezioni e a seguito di queste si forma il nuovo governo
2. Nel corso della legislatura, quindi senza nuove elezioni
 - a) Conseguentemente ad una crisi parlamentare (formale voto di sfiducia da parte di una o entrambe le Camere). *Il governo è obbligato a dimettersi.*

- b) Conseguentemente a una crisi extraparlamentare. Il governo non è obbligato a dimettersi, ma può presentare dimissioni spontanee (problemi di coalizione, ecc.)

In queste due ipotesi il PdR interviene per cercare di trovare una soluzione alternativa, quindi senza necessariamente sciogliere le camere

Solo se nessuna soluzione appare possibile al PdR, questi può sciogliere una o entrambe le Camere ed indire nuove elezioni.

I SISTEMI ELETTORALI

La Costituzione dice molto poco sul sistema elettorale. Quando si parla di rappresentanza, il sistema elettorale è quello che ci permette di avere dei rappresentanti dei vari interessi all'interno delle istituzioni.

In senso stretto la formula elettorale vale a dire il meccanismo impiegato per trasformare i voti in seggi.

In senso lato è l'insieme delle regole che disciplinano tutte le operazioni che precedono, accompagnano e seguono lo svolgimento delle elezioni (presentazione delle candidature, operazioni di controllo e di verifica, operazioni di voto e di scrutinio, etc.).

I sistemi possono essere:

- **Proporzionali**: prevede l'assegnazione dei seggi proporzionalmente con i risultati ottenuti nelle elezioni (obiettivo: rappresentatività). Possono avere una serie di correttivi, ad esempio una soglia di sbarramento (ottiene il seggio solo chi ottiene una determinata soglia) o un premio di maggioranza. Non favorisce la governabilità quando le forze politiche in parlamento sono molto frammentate.
- **Maggioritari**: i seggi sono assegnati a chi vince le elezioni (obiettivo: governabilità). Può essere prevista una soglia per ottenere i seggi in palio (di solito in collegi uninominali e doppio turno – maggioranza assoluta).
- **Miste**: conciliano meccanismi maggioritari e meccanismi proporzionali (obiettivi: capacità rappresentativa e governabilità).

In Italia il sistema attuale è misto a separazione completa:

- 37% dei seggi assegnato con sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali
- 61% dei seggi è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali
- 2% dei seggi è destinato al voto degli italiani residenti all'estero e viene assegnato con un sistema proporzionale che prevede il voto di preferenza

Soglie di sbarramento:

- 3% dei voti validi su base nazionale, sia alla Camera che al Senato per partiti e liste
- 20% dei voti ottenuti a livello regionale (Senato)
- 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali

I sistemi elettorali non appartengono solo alla sfera giuridica, ma fanno parte di un sistema molto più ampio dove ci sono molte variabili che possono influenzare la costruzione del sistema elettorale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il PdR è il Capo di Stato della Repubblica Italiana. Il PdR è un **organo monocratico** (non collegiale). Il PdR è un organo **super partes** e **neutrale** cioè al di fuori del gioco politico. Ha perciò funzioni imparziali:

- Di collegamento fra gli organi costituzionali (es. nella soluzione delle crisi di Governo)

- Di garanzia e di controllo costituzionale (es. potere di rinvio delle leggi)
- Di rappresentanza dello Stato (il PdR è il Capo dello stato e rappresenta l'unità nazionale art. 87 Cost)

Requisiti di eleggibilità:

- Cittadinanza italiana
- Età non inferiore a 50 anni
- Pieno godimento dei diritti civili e politici

Caratteristiche della carica:

- Dura **7 anni**, una proroga è possibile solo nel caso di ritardo nell'elezione del nuovo PdR
- È possibile la **rielezione**, ma esiste il **semestre bianco**, ovvero negli ultimi 6 mesi del suo mandato non può sciogliere le Camere, salvo che questi 6 mesi non coincidano con la fine della legislatura per evitare l'ipotesi di ingorgo istituzionale.
- È possibile la supplenza da parte del Presidente del Senato nei casi di **impedimento temporaneo** del PdR
- La carica di PdR è **incompatibile con ogni altra carica** sia essa elettiva o burocratica

Il PdR viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati regionali per ogni regione (1 per Valle d'Aosta).

È richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti nei primi tre scrutini; se non si riesce a raggiungere tale maggioranza, dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta.

Una volta eletto il PdR presta giuramento di fronte al Parlamento in seduta comune senza però i delegati regionali.

Nessun atto del PdR è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti.

IL POTERE GIUDIZIARIO

Il **potere giudiziario** però è attuato principalmente dai giudici. Esso deve essere garantito nella sua indipendenza nei confronti degli altri poteri dello stato; il cittadino deve essere garantito nei confronti del potere giudiziario perché quest'ultimo ha il potere di entrare nella sfera privata del cittadino, e perciò deve essere il più libero possibile.

L'indipendenza della magistratura viene garantita innanzitutto dal Consiglio Superiore della Magistratura, un organo che prende tutte le decisioni sulla vita dei magistrati, perché se le decidesse il governo non ci sarebbe garanzia di indipendenza del potere e di ogni singolo giudice. Anche il cittadino ha delle garanzie nei confronti del potere giudiziario: responsabilità personale, presunzione di innocenza, riabilitazione e non violazione dei diritti, no pena di morte, giudice naturale = criteri già stabiliti per non istituire tribunali speciali. A questo proposito nell'ordinamento italiano c'è differenza tra:

- **Diritto soggettivo**: diritto che può essere vantato dal singolo individuo per un proprio interesse personale. La sentenza del giudice lo riconosce. (es. contratto tra due persone)
- **Interesse legittimo**: situazione di vantaggio per l'individuo, che però nel momento in cui viene riconosciuta va a vantaggio della comunità. (es. contratto tra individuo e comune per un marciapiede nella proprietà dell'individuo – si va dal giudice ordinario perché c'è un diritto soggettivo; se fosse stato usato l'esproprio e ci sia un problema si va dal giudice amministrativo perché è un interesse legittimo che il comune agisca nel rispetto dei limiti stabiliti).

LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale è un organo creato per fare solo ed esclusivamente la **verifica della costituzionalità delle leggi**, che è separata dal potere giudiziario. Ha il controllo sulla **giustizia costituzionale**.

Composta da **15 giudici** di cui: 5 nominati dalle supreme magistrature, 5 eletti dal Parlamento in seduta comune e 5 nominati dal PdR. I giudici durano **in carica 9 anni** e sono scelti, senza limiti di età, fra: magistrati delle giurisdizioni superiori; avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno 20 anni; professori ordinari di Università in materie giuridiche. Bisogna diversificare per garantire l'imparzialità.

Per giudicare dei reati presidenziali per alto tradimento e attentato alla Costituzione, ai 15 giudici si affiancano 16 membri aggregati tratti a sorte da una lista di 45 persone stilata dal Parlamento in seduta comune ogni 9 anni.

I giudici godono di:

- **immunità penale:** come per i parlamentari i giudici costituzionali non possono essere sottoposti a procedimenti penali senza la previa autorizzazione della Corte costituzionale.
- **Insindacabilità:** non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- **Inamovibilità:** possono essere rimossi solo dalla stessa Corte esclusivamente per incapacità (fisica o giuridica), per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni o per inattività

La Corte costituzionale giudica:

- Sulle controversie relative alla *legittimità costituzionale* delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni e delle province autonome + *conflitti di competenza* tra Stato e Regioni e tra Regioni
- Sui *conflitti di attribuzione* tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni + sugli statuti delle regioni ordinarie
- Sulle accuse promosse contro il PdR
- Sull'ammissibilità del referendum abrogativo

IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ

È un controllo che esercita la Corte di conformità dell'attività legislativa sul parametro della Costituzione. Se non rispetta questo parametro si parla di legge viziata.

Le vie attraverso le quali si arriva al controllo sono essenzialmente due:

1. Si tratta di un **controllo successivo**, in quanto la verifica riguarda atti già entrati in vigore (NO controllo preventivo perché se escono nuove interpretazioni non si potrebbe fare niente perché potrebbe essere una norma illegittima; il nostro organo che esegue il controllo preventivo è il PdR)
2. Si tratta di un **controllo accentrato** perché svolto da un unico organo, la Corte costituzionale, che decide in modo inappellabile

Il controllo di costituzionalità può essere richiesto in due modi:

- In **via incidentale** da un giudice che dubita della legittimità della legge durante un processo (giudice a quo). Il dubbio deve essere fondato (*non manifesta infondatezza*) e deve rilevare una norma che il giudice deve applicare al caso concreto (*rilevanza*).

Se sussistono i presupposti il giudice a quo interrompe il processo e invia gli atti alla CC mediante una ordinanza motivata di rinvio, pubblicata in Gazz. Uff. in cui: indica le norme di legge che ritiene possano essere viziato (norme oggetto); indica le norme della Costituzione che ritiene siano violate (norme parametro); dichiara perché ritiene che la questione non sia manifestamente infondata; dichiara che la norma di legge che potrebbe essere viziata gli è necessaria per risolvere il caso. Dopo 20 gg dalla pubblicazione in Gazz. Uff. ha iniziato il processo dinanzi alla CC con un **esame preliminare** (= valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza), se essa **ha esito negativo** la CC rinvia gli atti al giudice con ordinanza di inammissibilità oppure di manifesta infondatezza; se **ha esito positivo** ha in seguito un processo che può concludersi con **sentenza di accoglimento**, cioè la norma impugnata viene dichiarata incostituzionale oppure una **sentenza di rigetto**, cioè la norma impugnata viene ritenuta legittima.

Quello della Corte non è l'ultimo grado di giudizio, ma solo un giudizio sulla costituzionalità della norma che il giudice doveva applicare. Dopo che la Corte ha deciso, il giudice che ha sollevato il ricorso dovrà riprendere il processo e portarlo a termine. Se la norma su cui nutrivano dei dubbi è giudicata incostituzionale non potrà applicarla perché sarà stata annullata. Viceversa, se la Corte non avrà ravvisato vizi di incostituzionalità, il giudice sarà tenuto ad applicarla.

- In **via principale** dal Governo o da una Giunta regionale, ma entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dall'atto avente forza di legge. (art 127 Cost. dopo la riforma del Titolo V). Dopo sessanta giorni, rimane solo la possibilità di un controllo in via incidentale. Il Governo può sollevare ricorso quando ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della Regione; mentre la Regione quando ritiene che una legge ecceda e leda la sua sfera di competenza = non è uguale perché la Regione deve dimostrare anche di aver subito un danno.

L'**oggetto** del controllo di costituzionalità, ovvero quali atti possono essere soggetti di verifiche sono: leggi ordinarie; atti aventi forza di legge (d.l. e d.lgs.); leggi regionali; leggi costituzionali e/o di revisione costituzionale; statuti delle regioni ordinarie; leggi delle province autonome di Tn e Bz. Per **parametro** del giudizio di costituzionalità si intende ogni atto utilizzato dalla Corte per stabilire se gli atti sottoposti a giudizio sono contrari a Costituzione. Sono dunque parametro:

- La **Costituzione**
- Le **norme interposte**, cioè le norme la cui violazione si riflette sulla Costituzione (leggi di delegazione; internazionali; di cornice; norme comunitarie)

I **vizi** rilevabili dalla Corte costituzionale sono:

- **Violazione della Costituzione**, contrasto di una legge o parte di essa con una specifica norma costituzionale
- **Incompetenza**, violazione del criterio del riparto della funzione legislativa
- **Eccesso di potere legislativo**, nel caso in cui una legge sia adottata per finalità diverse da quelle previste dalla Costituzione (ipotesi di leggi a contenuto costituzionalmente vincolato) es. legge di bilancio

La corte prende le sue decisioni con sentenza o con ordinanza:

- **Sentenza**: usata quando la Corte per decidere entra nel merito della questione ad essa sottoposta. Può essere di accoglimento o di rigetto
- **Ordinanza**: usata quando la Corte per decidere non entra nel merito della questione ad essa sottoposta (es. ordinanze di rimessione degli atti al giudice per manifesta infondatezza o non rilevanza)

La CC accoglie la questione di legittimità e dichiara l'incostituzionalità delle norme impugnate. Le norme dichiarate incostituzionali non sono più applicabili da nessun giudice. La sentenza di accoglimento ha effetti:

- Erga omnes, cioè su chiunque (come la legge)
- Retroattivi, vale cioè nei confronti di tutti i rapporti non esauriti (non ancora decisi con sentenza passata in giudicato). Nel caso delle leggi penali vale anche per i rapporti esauriti poiché non è possibile mantenere una condanna penale basata su una legge incostituzionale.

La CC, sulla base di una certa interpretazione che permette di individuare la norma oggetto di giudizio, accoglie la questione in quanto desume dalla disposizione una norma contraria a Costituzione nei sensi indicati nella motivazione.

- Sentenze additive: aggiungono una interpretazione ad una data disposizione. Esse dichiarano l'incostituzionalità di una disposizione "*nella parte in cui non prevede...*"
- Sentenze ablative: sottraggono una interpretazione ad una data disposizione. Esse dichiarano l'incostituzionalità di una disposizione "*nella parte in cui prevede...*"

- Sentenze sostitutive: sostituiscono una interpretazione ad un'altra. Esse dichiarano l'incostituzionalità di una disposizione *"nella parte in cui prevede +++ anziché ***"*

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

In senso stretto significa una controversia con la quale **si rivendica come proprio compito**, cioè una attribuzione, che anche altri rivendicano come proprio. Per la CC anche una controversia con la quale si lamenta il **cattivo esercizio di un potere altrui** qualora in questo modo venga lesa la posizione garantita dalla Costituzione al ricorrente (es. il Governo rifiuta di fornire documenti alla Magistratura invocando ingiustificatamente in segreto di Stato).

Il conflitto di attribuzione riguarda:

- organi appartenenti a poteri diversi;
- organi che sono competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere a cui appartengono
- la sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri delle norme costituzionali.

≠ conflitti di competenza riguardano l'esercizio del potere legislativo, poiché esso è di competenza di stato e regioni può succedere che uno invada la sfera di competenza dell'altro.

I conflitti di attribuzione non riguardano il potere legislativo, ma attribuzioni di altro tipo.

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: SCHEMA RIASSUNTIVO

	Giudizio di legittimità costituzionale	Conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, tra Regioni	Giudizio d'accusa nei confronti del PdR	Giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo
Fonte in cui è previsto la funzione	Costituzione, artt. 134, 123 c. 2 e 127	Costituzione, art. 134	Costituzione artt. 90 e 134	Indirettamente la Costituzione all'art. 75; direttamente la LC 1/1953 e la L 352/1970

<p>Oggetto del giudizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Leggi ordinarie dello Stato - Atti con forza di legge - Leggi regionali e delle province autonome - Leggi regionali rinforzate (statuto) - Leggi statuarie (di attuazione degli statuti speciali) - Leggi costituzionali e di revisione costituzionale limitatamente alla lesione di principi supremi dell'ordinamento costituzionale 	<p>Attribuzioni costituzionalmente previste in favore di un determinato potere dello Stato o nei confronti delle Regioni.</p> <p>Oggetto del conflitto possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivendicazione di un potere "usurato" da altri - Contestazione del modo in cui un potere esercita una attribuzione in quanto in tal modo impedisce o rende difficile l'esercizio di una legittima attribuzione 	<p>Le due fattispecie di reato tipiche richiamate dall'articolo 90:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alto tradimento - Attentato alla Costituzione 	<p>Il quesito referendario non deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leggi tributarie e di bilancio - Leggi di amnistia e indulto - Leggi di aut. alla ratifica e di esecuzione di trattati internazionali - Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato - Leggi in materia costituzionale <p>Il quesito referendario, la cui formulazione deve essere chiara, non tale cioè da porre l'elettore in difficoltà nella formulazione della scelta. Il referendum non deve provocare un vuoto normativo tale da impedire il corretto funzionamento delle istituzioni</p>
<p>Parametro</p>	<p>Costituzione e norme interposte</p>	<p>Costituzione</p>	<p>Costituzione</p>	<p>Costituzione</p>

Parti nel processo	Stato (Governo); Regioni (Giunta). Il ricorso deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri, se agisce lo Stato o dalla Giunta, se agisce la Regione	<ul style="list-style-type: none"> - Parlamento - Governo - Magistratura - PdR - CC - Corte dei Conti - Consiglio di Stato - Comitato promotore e del referendum 	Presidente della Repubblica, con i propri difensori; accusa (commissari eletti dal Parlamento in seduta comune contestualmente alla messa in stato di accusa il PdR)	Giudizio a parti non necessarie
note	Il giudizio può essere attivato da un giudice (via incidentale) o da Stato e Regioni (via principale)		Attentato alla Costituzione non è una semplice violazione della Costituzione, ma qualcosa di ben più grave	Esiste solo per il referendum abrogativo. Per quello costituzionale non è previsto giudizio di ammissibilità